

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA n. 15 del 13 marzo 2020

L.R. n. 22 del 16 agosto 2002. D.G.R. n. 2332 del 9 agosto 2005. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di clinica veterinaria della struttura sanitaria denominata "Clinica Veterinaria Arcella" con sede operativa sita a Padova (PD), Via Cardinal Callegari n. 48; legale rappresentante della ditta La Clinica Veterinaria srl, soggetto giuridico responsabile, è il dott. Roberto Venturini; Partita I.V.A. n. 03480460280.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:

Trattasi del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di clinica veterinaria rilasciato, ai sensi della L.R. n.22 del 16 agosto 2002 e della D.G.R. n.2332 del 9 agosto 2005, alla struttura sanitaria denominata "Clinica Veterinaria Arcella" con sede operativa sita a Padova (PD); detta autorizzazione è stata rilasciata con D.D.R. n. 11 del 02/02/2015.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza di rinnovo e relativi allegati (prot. reg.le n.110854 del 09/03/2020);
- parere favorevole al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione rilasciato con nota prot. n. 36950 del 09/03/2020 dall'Azienda ULSS n. 6 "Euganea" - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Urbana - Distretto di Padova (PD) (prot. reg.le n. 110854 del 09/03/2020).

Il Direttore

VISTO l'art. 193 del T.U.LL.SS. - R.D. 27.07.1934 n. 1265;

VISTO il Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 recante "Autorizzazione ed accreditamento delle Strutture Sanitarie, socio-sanitarie e sociali";

VISTO il relativo Manuale delle Procedure adottato con Deliberazione di Giunta Regionale del 6 agosto 2004, n.2501 di attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 in materia di "Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";

VISTO l'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003, n.1868, per la definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private;

VISTA la D.G.R. n.2332 del 09 agosto 2005 "L.R. 16 agosto 2002, n.22. Modifica e integrazione della D.G.R. n.2501 del 06 agosto 2004. Attuazione dell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003. Definizione dei requisiti minimi per le strutture veterinarie pubbliche e private";

VISTA la D.G.R. n.1667 del 18 ottobre 2011 "L.R. n.22/2002 autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali - nuove modalità di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio";

VISTE le note regionali della Direzione Prevenzione prot. n.113448 del 07 marzo 2011, dell'Unità di Progetto Veterinaria n.252602 del 13 giugno 2013 e n.529644 del 4 dicembre 2013, con le quali vengono date indicazioni sul rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio delle strutture veterinarie pubbliche e private;

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 11 del 02/02/2015 con cui è stata autorizzata all'esercizio dell'attività la struttura sanitaria veterinaria denominata "Clinica Veterinaria Arcella" con sede operativa sita a Padova (PD), Via Cardinal Callegari n. 48, il cui legale rappresentante e direttore sanitario è il dott. Roberto Venturini, medico veterinario iscritto all'albo professionale della Provincia di Padova dal 14/12/1983 al n. 313;

VISTA l'istanza intesa ad ottenere il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di clinica veterinaria alla struttura sanitaria denominata "Clinica Veterinaria Arcella" con sede operativa sita a Padova (PD), Via Cardinal Callegari n. 48, presentata dal dott. Roberto Venturini, in qualità di legale rappresentante della ditta La Clinica Veterinaria srl P.IVA 03480460280 con sede legale sita a Vigodarzere (PD), Via Roma n. 132, soggetto giuridico responsabile della struttura sanitaria in parola. Detta istanza è pervenuta all'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione

Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria con nota prot. n. 36950 del 09/03/2020 dell'Azienda ULSS n. 6 "Euganea" - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Urbana - Distretto di Padova (PD) (prot. reg.le n. 110854 del 09/03/2020). Il direttore sanitario della succitata struttura è il dott. Roberto Venturini, medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo della Provincia di Padova dal 14/12/1983, al numero 313;

PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di clinica veterinaria rilasciato dall'Azienda ULSS n. 6 "Euganea" - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Urbana - Distretto di Padova (PD) (prot. reg.le n. 110854 del 09/03/2020);

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14"

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di rinnovare, per i motivi indicati in premessa, l'autorizzazione, già rilasciata con decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 11 del 02/02/2015, all'esercizio dell'attività alla struttura sanitaria veterinaria denominata "Clinica Veterinaria Arcella" con sede operativa sita a Padova (PD), Via Cardinal Callegari n. 48, il cui soggetto giuridico responsabile è la ditta La Clinica Veterinaria srl P.IVA 03480460280 con sede legale sita a Vigodarzere (PD), Via Roma n. 132; legale rappresentante e direttore sanitario è il dott. Roberto Venturini, medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo della Provincia di Padova dal 14/12/1983, al numero 313;
2. di dare atto che la presente autorizzazione sarà confermata ogni 5 anni, previa istanza del richiedente e verifica, con parere favorevole, del Servizio Veterinario di competenza della persistenza dei requisiti minimi, e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento in caso di reiterate e gravi infrazioni, per accertata inosservanza delle disposizioni di leggi vigenti in materia;
3. di prevedere che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali della struttura veterinaria in argomento devono essere comunicate entro 30 giorni all'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Francesca Russo